

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 dopo la parola <<antecedenti>> sono inserite le seguenti: <<e nei ventiquattro mesi successivi>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 le parole <<, a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo>> sono soppresse.
3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.